

Prot. 770-2022

Messina, 12.04.2022

Al Presidente Regione Siciliana
On. Nello Musumeci
presidente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

Al Commissario Comune di Messina
protocollo@pec.comune.messina.it

Egr. Signor Presidente,
la questione della ZPS di Messina ha raggiunto livelli paradossali e non è più tollerabile.

Abbiamo più volte evidenziato che per portare avanti le pratiche di Superbonus 110%, importantissime per rendere sicure le abitazioni dei messinesi e meno energivore tra l'altro in un periodo di insostenibili aumenti dei costi per le utenze elettriche e del gas, occorre una semplificazione, già prevista dalle norme però non attuata, su indicazioni precise dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Siamo riusciti a ottenere dal Dirigente del Settore Ambiente ARTA, grazie al Suo autorevole intervento, una risposta chiara ad una nostra domanda, ovvero che per gli interventi minori in ZPS – nello specifico la collocazione sui tetti o terrazze delle abitazioni di pannelli solari – era ancora vigente il DA 30 marzo 2007 e pertanto non occorre attivare alcuna procedura ambientale.

Ebbene, dopo pochi giorni dall'invio di tale chiarimento, sono state adottate le linee guida per le Valutazioni di Incidenza Ambientale e abrogato il Decreto 30 marzo 2007, bloccando nuovamente le procedure di Superbonus 110% nella città di Messina, **senza ascoltare preventivamente gli Ordini delle professioni tecniche, per come peraltro si sta facendo per le norme urbanistiche approvate e in fase di approvazione.**

Questo ha reso nuovamente necessario lo screening ambientale per la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle abitazioni ricadenti in Zona di Protezione Speciale (il 72% del territorio della città di Messina), **con l'aggravante che prima del rilascio del parere di competenza il Comune adesso deve inviare gli elaborati predisposti dall'istante anche alla Città Metropolitana per l'espressione del parere di competenza, con ulteriore aggravio della procedura:** prima era difficile, adesso sembra impossibile rispettare i termini del Superbonus 110%, ed è un vero peccato.

Per fortuna il Governo sembra aprire nuovi spiragli, con l'emanazione del Decreto Legge n. 17/2022 c.d. "Decreto Bollette":

"1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza



unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Certo, resta la frase *“a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice”.*

Restano pertanto escluse:

- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

Ebbene, noi riteniamo che la Zona di Protezione Speciale non rientri nei casi di cui ai sopra riportati commi 2 e 3 e che sulla stessa non incidano gli artt. 21 e 157 del codice, pertanto riteniamo che la collocazione di impianti solari sulle coperture delle abitazioni, almeno che non puntualmente vincolate come bene di valore storico-artistico, non necessiti di alcuna procedura ambientale.

Viste le perplessità manifestate dai funzionari del Comune di Messina, sarebbe opportuno una precisazione nel merito da parte della Regione Siciliana, in tempi brevissimi vista la scadenza del 30 giugno per la realizzazione di almeno il 30% delle opere di Superbonus 110% nelle case singole.

Cordiali saluti

Il Presidente
Arch. Giuseppe Falzea

